



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. VAILATI"

Via A. GRANDI, 146 – 00045 GENZANO DI ROMA – DS 42

☎ 06/121125147 – C.M. RMPS39000G

E-mail RMPS39000G@istruzione.it - RMPS39000G@pec.istruzione.it

www.liceovailatigenzano.edu.it

C.F. 82005500580 – C.U. UFBV98

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Anno Scolastico 2021-22

Delibera N. 56 del Consiglio di Istituto del 11/11/2021

ART. 1 - COMPITI

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
 - a. decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia, di durata annuale, è composto da:
 - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - un rappresentante dei docenti + un membro supplente;
 - un rappresentante dei genitori + un membro supplente;
 - un rappresentante degli studenti + un membro supplente
2. La componente docenti è designata dal Consiglio d'Istituto sulla base delle candidature individuate in seno al Collegio dei docenti. La componente genitori è eletta dai genitori in concomitanza con le elezioni dei Rappresentanti di classe dei genitori. La componente studenti è eletta dagli studenti durante l'elezione dei rappresentanti di classe. Le nomine devono essere effettuate entro il trenta ottobre di ogni anno.
3. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro l'anno di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive.
4. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.
5. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nelle seguenti:

- a. qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b. qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c. qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – PROCEDURE E TEMPI

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Presidente convoca l'OdG entro 5 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza.
4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
5. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
7. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
9. La procedura d'impugnazione sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
10. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti interessati entro 5 giorni dal provvedimento assunto dall'OdG.

ART. 4 – RECLAMI

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 5 – NORME TRANSITORIE

Qualora si verificasse la situazione di assenza di candidature da parte delle componenti alunni e genitori, i membri dell'Organo di Garanzia saranno individuati ed eletti tra i componenti del Consiglio d'Istituto.